



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del 26/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE..

L'anno **duemiladiciassette ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

MADEO VINCENZO	Presente
PASQUALI UMBERTO	Presente
BORTOLOTTI PIETRO	Presente
BAIOCCHI MARZIA	Presente
GOZZI ANNA	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
NIZZOLI DARIO	Presente
MALACARNE ARTURO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
BARILLI GIANNI	Presente
BITTASI PIETRO	Assente
NOVELLINI ESTER	Presente
AZZI CARLO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, MADEO VINCENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MADEO VINCENZO - nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. tre all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 37 del 26/09/2017

OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100-RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE-INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

Illustra il punto in approvazione il vice sindaco Pasquali ricordando che la situazione più delicata è su Gisi ,anche se sono state ridotte le spese e la partecipazione dei consiglieri di Pomponesco(Baruffaldi) e Dosolo (Pasquali) al CDA è del tutto gratuita.Si è comunque deciso di porre in liquidazione la società dopo che vi sarà la vendita degli impianti . L'altra società è Siem e qui si è detto che deve continuare per la gestione post-mortem degli impianti (discariche) .

Il consigliere Barilli dice di fare due considerazioni su Gisi e Siem : si parla della loro chiusura da più di 15 anni e siamo ancora qui .E' evidente che qualcuno ci sta guadagnando ,ma non sono certo i comuni a farlo .
dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Dosolo ha avviato il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente, possedute, come imposto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), comma 611 dell'articolo unico;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2015, con la quale è stato adottato il "Piano Operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", e la successiva deliberazione consiliare n. 8 del 22 marzo 2016, con la quale è stata approvata la "Relazione finale sul Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie per l'anno 2015", in ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014 ;

CONSIDERATO che in data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, il quale costituisce Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito di seguito indicato con T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (cd. "Decreto correttivo");

VISTO l'art. 24 del T.U.S.P., che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare, entro il 30 settembre 2017, provvedimento motivato di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del medesimo, ossia al 23 settembre 2016, individuando, secondo i dettami del T.U.S.P., quelle che possono essere mantenute, quelle che devono essere cedute/alienate e quelle che, invece, devono essere oggetto delle altre misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. (contenimento dei costi, aggregazione anche mediante fusione/incorporazione o liquidazione);

ACCERTATO che oggetto della ricognizione straordinaria sono:

-tutte le partecipazioni dirette, quindi anche quelle di minima entità, in società quotate o non quotate, controllate o meno dall'Ente;

-le partecipazioni indirette solamente se la partecipazione è detenuta dalla amministrazione pubblica per il tramite di una società sottoposta a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e g) del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., in primo luogo le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

CONSIDERATO che devono essere invece alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, indicate all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., e che quindi;

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., sopra descritte;

b) partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (triennio 2014-2016 per i provvedimenti di ricognizione del 2017), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi da parte delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che detta le linee di indirizzo per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, ed approva il modello *standard* per l'elaborazione del piano di ricognizione;

PRESO ATTO che la richiesta ricognizione delle partecipazioni societarie ha natura straordinaria e costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P., aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione", adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo unico della Legge 190/2014, e la stessa ricognizione è destinata a rappresentare la base del processo di revisione delle partecipazioni, che andrà a regime con cadenza periodica;

VISTO l'esito della ricognizione straordinaria effettuata sulle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dosolo alla data del 23 settembre 2016, come risultante dal documento allegato alla presente deliberazione (all.A), costituito dal piano di ricognizione e dalle schede di dettaglio per ciascuna partecipazione societaria;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il documento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Dosolo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016, che si allega (all.A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e costituito dal piano di ricognizione e dalle schede di dettaglio per ciascuna partecipazione societaria;
2. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di trasmettere copia del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia ed alle società partecipate dal Comune di Dosolo, oggetto della ricognizione straordinaria;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di provvedere alla pubblicazione del documento approvato sul sito internet istituzionale del Comune di Dosolo, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
5. di incaricare i competenti uffici comunali di procedere, entro il 31 ottobre 2017, alla rilevazione dei dati sugli organismi partecipati ed alla comunicazione degli esiti della ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie attraverso l'applicativo "Partecipazioni" sul portale online del Dipartimento del Tesoro, a norma dell'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.;
6. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 -comma 4 - del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MADEO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA